



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1
“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, COMPONENTE 1
“Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, INVESTIMENTO 2.2 “Task force
digitalizzazione, monitoraggio e performance”; SUBINVESTIMENTO 2.2.5
“Amministrazione pubblica orientata ai risultati”**

**CONVENZIONE RELATIVA ALL’ “AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI FORMATIVI PER GLI ISCRITTI NELL'ELENCO NAZIONALE DEI
COMPONENTI DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE” - CUP J59J21015250006.**

TRA

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (di seguito, DFP), con sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 116 – 00186 Roma, C.F.: 80188230587, legalmente rappresentato, per la firma della presente Convenzione, dal Capo Dipartimento della Funzione pubblica, dott. Paolo Vicchiarello.

E

_____, (di seguito, Soggetto proponente o Soggetto realizzatore), con sede in _____ –C.F.:_____, legalmente rappresentata, per la firma della presente Convenzione, dal _____ in qualità di _____,

o in caso di aggregazioni temporanee di soggetti proponenti:

_____, (di seguito, Soggetto proponente, o Soggetto realizzatore), con sede in _____ –C.F.:_____, legalmente rappresentata, per la firma della presente Convenzione, dal _____ in qualità di _____ - quale Soggetto capofila dell’aggregazione temporanea composta da:

- _____ con sede in _____ –C.F.:_____, legalmente rappresentata, per la firma della presente Convenzione, dal _____ in qualità di _____

- _____ con sede in _____ –C.F.:_____, legalmente rappresentata, per la firma della presente Convenzione, dal _____ in qualità di _____

- [.....]

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei*

ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e integrazioni;

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2024 recante “Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
- l’articolo 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ai sensi del quale le funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione in materia di misurazione e valutazione della performance sono state attribuite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante «*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni*» e, in particolare, l’art. 6, comma 4;
- il decreto ministeriale 6 agosto 2020, come modificato dal decreto ministeriale 7 agosto 2023, sostitutivo del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 recante “*Istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance*” emanato ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012 e successive modifiche e integrazioni recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e, in particolare, l’articolo 14 relativo alla struttura e alle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica;

- il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 24 luglio 2020 recante *“Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica”*, registrato dalla Corte dei conti in data 13 agosto 2020, al n. 1842, come modificato dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 15 luglio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 11 agosto 2022, al n. 2131 con efficacia decorrente dal 1° settembre 2022;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2023, recante *“Organizzazione della Unità di missione relativa agli interventi del PNRR assegnati alla responsabilità del Ministro per la pubblica amministrazione”*, registrato dalla Corte dei conti in data 14 luglio 2023 al n. 2024;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, registrato dalla Corte dei conti il 5 settembre 2024, al n. 2434, con il quale, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1998, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato conferito al dott. Paolo Vicchiarello l'incarico di Capo del Dipartimento della funzione pubblica;
- che l'incarico di Direttore dell'Ufficio per la qualità della performance e le riforme è attualmente vacante e che le responsabilità sono attribuite al Capo del Dipartimento pro tempore ai sensi del punto 11.2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2020 recante *“Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali”*;
- il decreto del Capo Dipartimento della funzione pubblica pro tempore del 28 marzo 2024, registrato alla Corte dei conti in data 7 maggio 2024 al n. 1327, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Camilla Landi l'incarico dirigenziale di livello non generale di direzione del *“Servizio per la pianificazione integrata e il miglioramento della performance”* nell'ambito dell'*“Ufficio per la qualità delle performance e le riforme”* del Dipartimento della funzione pubblica;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, come integrato dal Regolamento Delegato (UE) n. 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, provvedono altresì al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, e successivi decreti del 3 maggio 2024 e del 30 ottobre 2024, recante l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR e ripartiti i traguardi e gli obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione, ed in particolare la Tabella A che assegna al Ministro per la

pubblica amministrazione euro 1.269.650.000,00 per la realizzazione di interventi nell'ambito della Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA" del PNRR;

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *"Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso"*;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante *"Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178"*, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022;
- il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, come convertito dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"*;
- il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, come convertito dalla legge 29 aprile 2024 n.56, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*;
- il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 recante *"Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico"* e, più in particolare, l'articolo 18-quinquies recante *"Disposizioni finanziarie in materia di PNRR"*;
- il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante *"Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali"* e, più in particolare, l'articolo 6 recante *"Disposizioni in materia di PNRR"*;
- le Circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e, in particolare, le Circolari MEF-RGS del 14 ottobre 2021 n. 21 *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR"*, del 10 febbraio 2022 n. 9 *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR"*, del 4 luglio 2022 n. 28 *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR"*, come successivamente integrata dalla Circolare MEF-RGS del 13 marzo 2023 n.10, e dell'11 agosto 2022 n. 30 *"Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR"*, come successivamente integrata dalle Circolari MEF-RGS del 14 aprile 2023 n. 16, del 15 settembre 2023 n. 27 e del 28 marzo 2024 n. 13, e del 17 ottobre 2022 n. 34 *"Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza"*;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *"Do no significant harm"*), e la

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la Ripresa e la Resilienza*”;

- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e di riduzione dei divari di cittadinanza;
- l'obbligo di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il decreto del Capo dipartimento della funzione pubblica *pro tempore* n. ID 42872145 del 7 novembre 2022, con cui è stato adottato il Documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) per l'attuazione degli investimenti e delle riforme PNRR di competenza della PCM – Ministro per la pubblica amministrazione;
- il Sub-investimento 2.2.5 “Amministrazione pubblica orientata ai risultati” a titolarità del Dipartimento nell'ambito della Missione 1 “*Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*”, Componente 1 “*Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella P.A.*”, Investimento 2.2 “*Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance*”;
- la Scheda Progetto relativa al Sub-investimento 2.2.5 “*Amministrazione pubblica orientata ai risultati*” (cui è associato il CUP J59J21015250006) approvata con decreto n. ID 40119035 del 12 maggio 2022 (come integrato con decreto n. ID 47735233 del 2 agosto 2023);
- il sopra citato decreto del Capo dipartimento della funzione pubblica *pro tempore* del 28 marzo 2024 con cui sono ricondotte alla dott.ssa Camilla Landi, avente incarico dirigenziale di livello non generale di direzione del “*Servizio per la pianificazione integrata e il miglioramento della performance*” nell'ambito dell’“*Ufficio per la qualità delle performance e le riforme*” del Dipartimento della funzione pubblica, le attività relative alla realizzazione delle attività progettuali previste dal Sub-investimento 2.2.5;

VISTI, ALTRESI'

- il decreto del Capo dipartimento della funzione pubblica *pro tempore* n. ID 52831619 del 31 maggio 2024 con il quale è stato approvato l’“*Avviso pubblico per la realizzazione di progetti formativi per gli iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance*”, e relativi allegati (A, B, C, D, E, F), e ai sensi dell'articolo 5, della legge 241/1990, è stata individuata quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la dott.ssa Camilla Landi avente incarico dirigenziale di livello non generale di direzione del “*Servizio per la pianificazione integrata e il miglioramento della performance*” nell'ambito dell’“*Ufficio per la qualità delle performance e le riforme*” del Dipartimento della funzione pubblica;
- l'Avviso pubblicato sui seguenti siti web: <https://performance.gov.it>, <http://www.funzionepubblica.gov.it/> e <http://www.governo.it> nella sezione trasparenza;
- il decreto del Capo dipartimento della funzione pubblica ID 55566669 del 07 novembre 2024 con cui è stata nominata la Commissione di valutazione dei progetti;
- la candidatura, comprensiva di tutta la documentazione a corredo, presentata dal Soggetto proponente in data _____ e acquisita con prot. ID _____;

- il decreto del Capo dipartimento ID _____ del _____ con cui sono stati approvati gli esiti delle operazioni di valutazione dei progetti presentati a seguito della pubblicazione dell'“*Avviso pubblico per la realizzazione di progetti formativi per gli iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance*”, allegato sub. 2 al presente Convenzione;

CONSIDERATA la necessità, in esito all'assegnazione delle risorse, di procedere con la sottoscrizione di apposita convenzione da stipulare tra il Soggetto proponente e il Dipartimento della funzione pubblica come previsto dall'Avviso pubblico;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse ed i documenti ivi richiamati, seppure non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto e finalità

Oggetto della presente Convenzione è la disciplina per l'erogazione del contributo per la realizzazione del progetto dal titolo _____ presentato dal Soggetto proponente in relazione all'“*Avviso pubblico per la realizzazione di progetti formativi per gli iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance*” pubblicato in data 31 maggio 2024, per il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici ivi previsti, nel rispetto delle fasi operative e della tempistica previste nella proposta progettuale e nella relativa documentazione a corredo, che fanno parte integrante della presente Convenzione anche se non materialmente allegati, e che verranno dettagliate nel Piano operativo di cui al successivo articolo 4.

Articolo 3

Importo del finanziamento

L'importo del finanziamento come stabilito dal decreto del Capo Dipartimento ID _____ del _____ con cui sono stati approvati gli esiti delle operazioni di valutazione dei progetti presentati a seguito della pubblicazione dell'“*Avviso pubblico per la realizzazione di progetti formativi per gli iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance*”, e sono state assegnate le risorse per ciascun progetto ivi indicato, è pari a un massimo di Euro _____ (_____/___), destinato alla copertura dei costi così come declinati e dettagliati nell'allegato C – preventivo economico della proposta progettuale (Allegato 1).

Tale finanziamento è concesso a valere sul PNRR Missione 1 “*Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo*”, Componente 1 “*Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA*”, Investimento 2.2 “*Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance*”, Sub-investimento 2.2.5 “*Amministrazione pubblica orientata ai risultati*”.

Articolo 4

Modalità attuative e Piano esecutivo

Entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della data di intervenuta efficacia della presente Convenzione, dovrà essere comunicata al DFP la conferma del nominativo indicato quale referente del progetto in sede di candidatura, ovvero la designazione di un nuovo referente.

Entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della data di intervenuta efficacia della presente Convenzione, per lo svolgimento delle attività relative al progetto oggetto di finanziamento, il Soggetto realizzatore dovrà altresì procedere alla designazione di:

- a) un Project manager;
- b) un Responsabile didattico;

Il DFP si riserva di istituire un gruppo di lavoro integrato composto dai rappresentanti dei soggetti proponenti progetti formativi finanziati nell’ambito dell’Avviso pubblico di cui ai paragrafi precedenti, al fine di coordinare le attività dei progetti stessi. In tal caso, il Soggetto realizzatore è tenuto alla partecipazione e alla fattiva collaborazione alle attività del gruppo di lavoro integrato.

Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della data di intervenuta efficacia della presente Convenzione, il Soggetto realizzatore deve presentare al DFP per la sua approvazione, un Piano esecutivo delle attività, con la declinazione di tutte le attività da porre in essere, dettagliando le modalità operative di realizzazione del progetto, incluse quelle di realizzazione dei *deriverables*, e comprensivo di piano finanziario e cronoprogramma.

Il DFP si impegna a comunicare al Soggetto realizzatore, l’approvazione del Piano esecutivo, ovvero le eventuali modifiche da apportare allo stesso entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del Piano.

Il Soggetto realizzatore, prima dell’avvio delle attività formative, dovrà comunicare al DFP l’elenco dei partecipanti al progetto formativo per verificarne l’effettiva iscrizione nell’Elenco nazionale OIV.

Al termine delle attività formative il DFP riconoscerà agli iscritti nell’Elenco nazionale OIV la maturazione dei crediti formativi validi ai fini del rinnovo dell’iscrizione in conformità alle previsioni di cui al D.M. 6 agosto 2020 e ss.mm.ii.

Articolo 5

Referenti

Il DFP e il Soggetto realizzatore, al fine di assicurare la migliore esecuzione delle attività della presente Convenzione, designano quali propri referenti coordinatori, rispettivamente:

- la dott.ssa Camilla Landi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per il DFP;

- _____ in qualità di Responsabile per il Soggetto realizzatore.

Ciascuna parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione alla controparte a mezzo di posta elettronica certificata, senza che ciò comporti necessità di modifica della presente Convenzione.

Articolo 6

Efficacia e durata

L'efficacia della presente Convenzione decorre dalla data di approvazione dello stesso da parte degli Organi di controllo, che sarà oggetto di formale comunicazione da parte del DFP.

La presente Convenzione ha durata di _____ / fino al _____ e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2026.

Resta fermo che ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 7 dell'Avviso pubblico, il Soggetto realizzatore dovrà comunque garantire la piena fruibilità di tutti i contenuti formativi, nonché l'eventuale aggiornamento degli stessi per un periodo 12 (dodici) mesi dal termine del progetto o per quello indicato nella proposta progettuale se superiore, in caso di intervenute modifiche normative e regolamentari che rendano i contenuti formativi non più coerenti con la normativa di riferimento.

Articolo 7

Obblighi del Soggetto realizzatore

Oltre a quanto previsto in altri articoli della presente Convenzione, il Soggetto realizzatore deve:

- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- rispettare i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale e comunitaria, con particolare riguardo alla valorizzazione dei giovani e alla riduzione dei divari territoriali;
- a rispettare il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e producendo dati relativi ai destinatari effettivi dei progetti anche disaggregati per genere;

- adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal DFP nella Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere contenute nel documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) per nella connessa manualistica allegata;
- dare piena attuazione al progetto allegato, garantendo, a seguito della comunicazione di avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo, l'avvio tempestivo delle attività progettuali, per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di progetto e di sottoporre all'Amministrazione responsabile le eventuali modifiche al progetto;
- a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni al Soggetto proponente, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale;
- a garantire il rispetto delle previsioni sull'ammissibilità delle spese contenute nel documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) per l'attuazione degli investimenti e delle riforme PNRR di competenza della PCM – Ministro per la pubblica amministrazione, adottato con decreto del Capo dipartimento della funzione pubblica pro tempore n. ID 42872145 del 7 novembre 2022;
- presentare le relazioni tecniche periodiche sullo stato di avanzamento delle attività previste dal progetto allegato e dettagliate nel Piano Esecutivo, attestanti l'effettivo espletamento delle attività stesse, per l'approvazione, ai fini del pagamento dei relativi corrispettivi, secondo quanto previsto al successivo articolo 4;
- eseguire gli adempimenti relativi alle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del progetto, alla rilevazione continua, costante e tempestiva dei dati del progetto finanziato, delle informazioni inerenti alle procedure di affidamento, degli avanzamenti fisici, procedurali e finanziari, nonché della raccolta e catalogazione della documentazione probatoria, come da previsione del Si.Ge.Co. PNRR DFP;
- a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento dall'Amministrazione responsabile nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dal DFP;
- fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal DFP;
- a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del DFP, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la

Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

- facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del DFP, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;
- garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto-legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;
- assicurare lo svolgimento dei controlli di gestione, dei controlli amministrativo-contabili o delle diverse tipologie di controlli previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di trasmetterle al Dipartimento della funzione pubblica, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- garantire la raccolta dei dati necessari alla determinazione e alla verifica della titolarità effettiva dei soggetti realizzatori ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 sulla base del format reso disponibile dal Dipartimento della funzione pubblica;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che il DFP riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
- conformarsi alle indicazioni fornite dal DFP ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione del Sub-investimento;
- fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dal DFP e per tutta la durata del progetto;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il DFP sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa DFP in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- sollevare il DFP da ogni responsabilità penale e civile verso terzi, ivi comprese quelle derivanti da rapporti di lavoro, comunque connesse alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate per

fatti allo stesso imputabili. Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà dunque derivare a carico del DFP, oltre al pagamento di quanto stabilito a fronte delle attività effettivamente realizzate.

Articolo 8

Procedura di rendicontazione della spesa

Il Soggetto realizzatore, secondo le indicazioni fornite dal DFP, deve fornire periodici aggiornamenti sullo stato di attuazione del progetto, in termini di dati e informazioni relative all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario, mediante una relazione tecnica, unitamente alla documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativo-contabili a norma dell'art. 22 del Reg. (UE) 2021/241.

Il Soggetto realizzatore, pertanto, dovrà presentare periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, al DFP la rendicontazione di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento per la realizzazione degli interventi di competenza. Tale rendicontazione dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nelle procedure in essere del DFP e nella relativa manualistica di cui al documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.).

Le spese incluse nelle rendicontazioni del Soggetto realizzatore, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte alle verifiche, se del caso anche in loco da parte delle strutture deputate al controllo dell'Amministrazione centrale titolare di interventi.

Nello specifico, le strutture del DFP coinvolte a diversi livelli di controllo eseguono le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui target in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la prevenzione, individuazione e rettifica di frodi, di casi di corruzione e di conflitti di interessi, nonché il recupero di somme erroneamente versate o utilizzate in modo non corretto.

Articolo 9

Procedura di pagamento

Le procedure di pagamento al Soggetto realizzatore seguono le modalità specifiche indicate nell'avviso approvato con decreto del Capo Dipartimento prot. n. 52831619 del 31 maggio 2024, in particolare nell'art. 11.

Il finanziamento viene erogato in base alla consistenza economica e alla durata del progetto secondo le modalità di seguito indicate:

- una o più quote a titolo di anticipazione per un importo massimo del 30% a seguito dell'avvio delle attività;
- una o più quote a titolo di pagamento intermedio fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% dell'importo, secondo stati di avanzamento, dietro presentazione di idonea relazione e documentazione comprovante l'effettivo pagamento delle spese sostenute e a seguito di verifica delle attività e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto realizzatore;
- una quota del 10% a saldo, al termine del progetto dietro presentazione di relazione finale delle attività svolte che dia conto delle attività realizzate, dei risultati conseguiti e dell'avanzamento

finanziario, coerentemente con quanto riportato nel progetto allegato e di verifica delle attività svolte e della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal Soggetto realizzatore.

Il Soggetto realizzatore può emettere le fatture elettroniche/nota di debito relative all'anticipo, ai pagamenti intermedi e il saldo solo dopo l'avvenuta positiva verifica della richiesta di anticipazione, della documentazione di rendicontazione e l'approvazione delle attività svolte da parte dell'Amministrazione centrale titolare di interventi.

Gli oneri finanziari derivanti dall'espletamento delle attività sono a valere sulle disponibilità del Sub-investimento 2.2.5 *“Amministrazione pubblica orientata ai risultati”* (CUP J59J21015250006) finanziato dall'Unione Europea - *Next Generation EU* - nell'ambito del PNRR Missione 1 *“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”*, Componente 1 *“Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”*, Investimento 2.2 *“Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance”*.

Il Soggetto realizzatore è tenuto ad emettere le fatture/nota di debito in formato elettronico che contengano obbligatoriamente i seguenti elementi minimi:

- codice univoco dell'Amministrazione destinataria: Ufficio per la qualità della performance e le riforme - TIEG0H;
- indicazione Sub-investimento e del relativo CUP: M1C1-2.2.5 *“Amministrazione pubblica orientata ai risultati”* (CUP J59J21015250006);
- indicazione del PNRR: *“Le spese relative alla presente fattura saranno poste a valere sul PNRR, Missione 1, Componente 1, Sub-investimento 2.1.5 «Amministrazione pubblica orientata ai risultati» (CUP J59J21015250006), finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU”*;
- indicazione del progetto allegato;
- indicazione della presente Convenzione;
- estremi identificativi dell'intestatario;
- estremi identificativi del destinatario: Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (C.F. 80188230587) - Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 116
- indicazione dettagliata dell'oggetto dell'attività prestata sulla base di quanto previsto dal progetto allegato;
- la relazione tecnica di consuntivazione delle attività cui si riferisce.

L'erogazione dei pagamenti in favore del Soggetto realizzatore avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura / nota di debito ovvero secondo la diversa tempistica indicata nel Si.Ge.Co. su apposito conto corrente dedicato.

Il Soggetto realizzatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Ai fini della tracciabilità dei pagamenti gli stessi saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato che dovrà essere comunicato entro 10 (dieci) giorni dalla stipula della presente Convenzione. Eventuali variazioni saranno formalmente e tempestivamente comunicate dal Soggetto realizzatore. In assenza di tali notificazioni, il Soggetto realizzatore esonera il DFP da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

In caso di applicazione del regime di scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) l'IVA dovuta verrà versata direttamente all'Erario dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*.

Le Parti, durante l'esecuzione della presente Convenzione, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività

oggetto della presente Convenzione non sono rese nell'esercizio dell'attività d'impresa e che, pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante *“Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”*.

Articolo 10

Variazioni piano esecutivo

Il Soggetto realizzatore può proporre variazioni al Piano esecutivo approvato che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta del DFP; che non riconoscerà spese relative a variazioni delle attività del Piano esecutivo non autorizzate.

Il DFP si impegna a comunicare al Soggetto realizzatore, l'approvazione delle modifiche proposte al Piano esecutivo, ovvero le eventuali modifiche da apportare allo stesso, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della proposta di modifica del Piano.

Articolo 11

Disimpegno delle risorse

L'eventuale disimpegno delle risorse del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, previsto dall'articolo 24 del Reg. 2021/241 e dall'articolo 8 della legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, comporta la riduzione o revoca delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti.

Articolo 12

Revoca

Il DFP si riserva di revocare in tutto o in parte il finanziamento in caso di inadempienze gravi rispetto ai termini, le condizioni, le modalità di attuazione previste dalla presente Convenzione, dalla proposta progettuale e dal Piano esecutivo approvato, nonché di omessa o incompleta rendicontazione.

Articolo 13

Rettifiche finanziarie

Ogni difformità rilevata nella regolarità della spesa, prima o dopo l'erogazione del finanziamento in favore del Soggetto realizzatore, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati secondo quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241. A tal fine il Soggetto realizzatore si impegna, conformemente a quanto verrà disposto dal DFP, a recuperare le somme indebitamente corrisposte.

Il Soggetto realizzatore è obbligato a fornire tempestivamente ogni informazione in merito ad errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo.

Art. 14

Deliverables, proprietà e utilizzo dei risultati

Ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso pubblico, i *deliverables* del progetto sono i seguenti:

- report di *assessment* delle competenze;
- progettazione di moduli articolati in diverse tipologie/livelli formativi;
- realizzazione di azioni formative mirate a specifici fabbisogni.

I contenuti formativi realizzati e finanziati saranno acquisiti dal DFP per l'erogazione mediante le piattaforme formative in uso al Dipartimento della funzione pubblica e dovranno pertanto essere realizzati garantendo la piena compatibilità con tali sistemi.

In particolare, i contenuti devono essere progettati in modo da poter essere implementati su piattaforme tecnologiche standard (es. Syllabus, Moodle).

Ogni contenuto formativo dovrà rispettare i seguenti criteri:

- Coerenza rispetto agli obiettivi formativi nazionali degli OIV.
- Modularità per facilitare l'adattamento a diversi percorsi formativi.
- Accessibilità (es. Conformità agli standard WCAG).

I materiali elaborati nel corso della realizzazione del progetto, corredati dalle eventuali liberatorie e/o necessarie autorizzazioni all'uso da parte del DFP, sono di esclusiva proprietà del Dipartimento che ne dispone la pubblicazione e la diffusione, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

Utilizzazioni e revisioni di tale materiale diverse da quelle previste nel corso delle attività progettuali, vanno espressamente autorizzate dal DFP.

Articolo 15

Riservatezza e trattamento dati personali

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione, per la durata della Convenzione stessa.

Le Parti si impegnano a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le disposizioni normative vigenti sul trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) n. 679/2016, d.lgs. n. 196/2003 novellato dal d.lgs. n. 101/2018) e a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula della presente Convenzione verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento, ai sensi del D.P.C.M. 25.05.2018, recante «Criteri e modalità per l'individuazione del responsabile della protezione dei dati personali, mediante il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679», è il Dipartimento della funzione pubblica - nella persona del Capo Dipartimento *pro tempore*.

Articolo 16

Risoluzione di controversie

Il presente Convenzione è regolato dalla legge italiana. Il Soggetto realizzatore accetta che qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 17

Comunicazioni e scambio di informazioni

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica istituzionale certificata, ai sensi del d. lgs. n. 82/2005.

Le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata indirizzate al DFP dovranno essere indirizzate a: protocollo_dfp@mailbox.governo.it.

Le comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata indirizzate al soggetto realizzatore dovranno essere indirizzate a: _____

Il DFP e il Soggetto realizzatore si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata, senza che questo comporti necessità di modifica al presente Convenzione.

Il Soggetto realizzatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., dichiara di approvare specificamente le suddette clausole della presente Convenzione, artt. da 1 a 17.

Data,

Per il Dipartimento della funzione pubblica

Firma digitale del legale rappresentante del Soggetto
proponente o di un suo procuratore